

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Commissione

##### 96/279/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 febbraio 1996, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE <sup>(1)</sup>** ..... 1

##### 96/280/CE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese <sup>(1)</sup>** ..... 4

##### 96/281/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa all'immissione sul mercato di semi di soia (*Glycine max* L.) geneticamente modificati aventi una maggiore tolleranza all'erbicida glifosato, in forza della direttiva 90/220/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>** ..... 10

##### 96/282/Euratom:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 aprile 1996, che riorganizza il Centro comune di ricerca (CCR)** ..... 12

##### 96/283/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 aprile 1996, che approva il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky in Lussemburgo <sup>(1)</sup>** ..... 16

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

96/284/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 12 aprile 1996, che stabilisce l'elenco delle misure alle quali non si applica il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio .....	17
96/285/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 12 aprile 1996, che modifica la decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> .....	19

---

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1996

che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/279/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 18 e l'articolo 19, punti i) e ii),

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 96/132/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, ha stabilito un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano, tra l'altro, le importazioni di equidi;

considerando che la decisione 92/160/CEE della Commissione <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 95/536/CE <sup>(5)</sup>, stabilisce misure di regionalizzazione per le importazioni di equidi in provenienza da taluni paesi terzi;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinati l'ammiss-

sione temporanea di cavalli registrati, le importazioni di equidi da macello e le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione sono stabilite rispettivamente dalla decisione 92/260/CEE della Commissione <sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 96/81/CE <sup>(7)</sup>, nonché dalle decisioni 93/196/CEE <sup>(8)</sup> e 93/197/CEE della Commissione <sup>(9)</sup> entrambe modificate da ultimo dalla decisione 96/82/CE <sup>(10)</sup> e, per quanto concerne la reintroduzione, di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea, dalla decisione 93/195/CEE <sup>(11)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 95/323/CE <sup>(12)</sup>;

considerando che, mediante le modifiche delle suddette decisioni, si è tenuto conto di cambiamenti intervenuti nella situazione sanitaria di paesi terzi; che tali modifiche sono state però talvolta incomplete e vi sono state omissioni e che è pertanto necessario ovviare a questa situazione modificando di conseguenza le decisioni interessate;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente;

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

<sup>(2)</sup> GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 30 dell'8. 2. 1996, pag. 52.

<sup>(4)</sup> GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.

<sup>(5)</sup> GU n. L 304 del 16. 12. 1995, pag. 49.

<sup>(6)</sup> GU n. L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67.

<sup>(7)</sup> GU n. L 19 del 25. 1. 1996, pag. 53.

<sup>(8)</sup> GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 7.

<sup>(9)</sup> GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

<sup>(10)</sup> GU n. L 19 del 25. 1. 1996, pag. 56.

<sup>(11)</sup> GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1.

<sup>(12)</sup> GU n. L 190 dell'11. 8. 1995, pag. 11.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 3 della decisione 79/542/CEE, la lettera c) è soppressa.

#### Articolo 2

La decisione 92/260/CEE è modificata nel seguente modo:

- 1) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi del gruppo B è sostituito da:

«Australia, Bulgaria, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia <sup>(1)</sup>, Slovenia, Slovacchia, Ucraina».

- 2) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi del gruppo D è sostituito da:

«Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile <sup>(1)</sup>, Cile, Cuba, Giamaica, Messico, Paraguay, Uruguay».

- 3) Nell'allegato II, il titolo del certificato B è sostituito dal seguente testo:

#### «CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a 90 giorni, di cavalli registrati provenienti da Australia, Bulgaria, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia <sup>(1)</sup>, Slovenia, Slovacchia, Ucraina».

- 4) Nell'allegato II, il terzo trattino della lettera d) del capitolo III dei certificati A, B, C, D e E è sostituito da:

«— Australia, Bulgaria, Belarus, Canada, Svizzera, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Groenlandia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Islanda, Giappone, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Macao, Malaysia (penisola), Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia <sup>(1)</sup>, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Ucraina, Stati Uniti d'America».

#### Articolo 3

La decisione 93/195/CEE è modificata nel seguente modo:

- 1) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi del gruppo A è sostituito da:

«Svizzera, Groenlandia, Islanda».

- 2) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi del gruppo B è sostituito da:

«Australia, Bulgaria, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia <sup>(1)</sup>, Slovenia, Slovacchia, Ucraina».

- 3) Nell'allegato II, l'elenco dei paesi del gruppo A nel titolo del certificato sanitario è sostituito da:

«Svizzera, Groenlandia, Islanda».

- 4) Nell'allegato II, l'elenco dei paesi del gruppo B nel titolo del certificato sanitario è sostituito da:

«Australia, Bulgaria, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia <sup>(1)</sup>, Slovenia, Slovacchia, Ucraina».

#### Articolo 4

La decisione 93/196/CEE è modificata nel seguente modo:

- 1) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi della nota in calce <sup>(5)</sup> è sostituito da:

«Australia, Canada, Svizzera, Groenlandia, Islanda, Nuova Zelanda e Stati Uniti d'America».

- 2) Nell'allegato II, nota in calce <sup>(3)</sup>, l'elenco dei paesi del gruppo A è sostituito da:

«Svizzera, Groenlandia, Islanda».

- 3) Nell'allegato II, nota in calce <sup>(3)</sup>, l'elenco dei paesi del gruppo B è sostituito da:

«Australia, Bulgaria, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia <sup>(1)</sup>, Slovenia, Slovacchia, Ucraina».

#### Articolo 5

La decisione 93/197/CEE è modificata nel seguente modo:

1) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi del gruppo A è sostituito da:

«Svizzera, Groenlandia, Islanda»;

2) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi del gruppo B è sostituito da:

«Australia, Bulgaria, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia <sup>(1)</sup>, Slovenia, Slovacchia, Ucraina»;

3) Nell'allegato II, il titolo del certificato A è sostituito da:

«CERTIFICATO SANITARIO  
per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e equidi da riproduzione e produzione provenienti da Svizzera, Groenlandia, Islanda».

4) Nell'allegato II, il titolo del certificato B è sostituito da:

«CERTIFICATO SANITARIO  
per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Australia, Bulgaria, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia <sup>(1)</sup>, Slovenia, Slovacchia, Ucraina».

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1996

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 1996

relativa alla definizione delle piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/280/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155, secondo trattino,

considerando che l'attuazione del programma integrato a favore delle piccole e medie imprese (PMI) e dell'artigianato <sup>(1)</sup>, (in prosieguo «programma integrato»), conformemente al Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione, richiede l'istituzione di un quadro coerente, visibile ed efficace nell'ambito del quale possa collocarsi la politica delle imprese a favore delle PMI;

considerando che, molto prima dell'attuazione del programma integrato, varie politiche comunitarie, mirate alle PMI, utilizzavano criteri diversi per la loro definizione; che una serie di politiche comunitarie è stata sviluppata progressivamente senza un approccio comune né un'opinione generale degli elementi che oggettivamente, costituiscono una PMI; che ne deriva una difformità dei criteri utilizzati per definire una PMI e, di conseguenza, una molteplicità di definizioni attualmente utilizzate a livello comunitario oltre alle definizioni utilizzate dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) nonché una gamma piuttosto ampia di definizioni negli Stati membri;

considerando che molti Stati membri non dispongono di una definizione generale e si accontentano di regole basate sugli usi locali o relative a settori particolari; che altri applicano integralmente la definizione contenuta nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese <sup>(2)</sup>;

considerando che l'esistenza di definizioni diverse a livello comunitario e a livello nazionale può generare incoerenze e, inoltre, comportare una distorsione della concorrenza tra le imprese; che il programma integrato mira ad un maggiore coordinamento tra, da un lato, le varie iniziative comunitarie a favore delle PMI e, dall'altro, tra

queste ultime e le iniziative esistenti a livello nazionale; che tali obiettivi possono essere realizzati con successo soltanto a condizione di chiarire la questione della definizione delle PMI;

considerando che la relazione della Commissione al Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995 ha messo in rilievo la necessità di uno sforzo riorientato a favore delle PMI al fine di creare un maggior numero di posti di lavoro in tutti i settori dell'economia;

considerando che il Consiglio «ricerca» del 29 settembre 1994 ha convenuto che un trattamento preferenziale alle PMI dovrebbe essere abbinato ad una definizione più chiara di una piccola o media impresa; che ha, di conseguenza, chiesto alla Commissione di riesaminare i criteri da adottare per definire le PMI;

considerando che in una prima relazione presentata nel 1992 su richiesta del Consiglio «Industria» tenutosi il 28 maggio 1990, la Commissione aveva già proposto di limitare la proliferazione delle definizioni utilizzate a livello comunitario; che, in particolare, essa raccomandava l'adozione dei quattro criteri seguenti: numero di dipendenti, fatturato, totale di bilancio e indipendenza, nonché le soglie di 50 e 250 dipendenti, rispettivamente per le piccole e le medie imprese;

considerando che questa definizione è stata adottata nella disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato a favore delle PMI e in tutte le altre discipline o comunicazioni riguardanti gli aiuti di Stato adottati o riveduti a decorrere dal 1992 [in particolare la comunicazione della Commissione relativa alla procedura di approvazione accelerata per i regimi di aiuto alle PMI <sup>(3)</sup>, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente <sup>(4)</sup> e gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà <sup>(5)</sup>];

<sup>(1)</sup> COM(94) 207 def.

<sup>(2)</sup> GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. C 72 del 10. 3. 1994, pag. 3, nota a piè di pagina <sup>(16)</sup>.

<sup>(5)</sup> GU n. C 368 del 23. 12. 1994, pag. 12.

considerando che altri dispositivi adottano in totalità o in parte questa definizione, in particolare la direttiva 78/660/CEE, quarta direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 94/8/CE<sup>(2)</sup>, la decisione 94/217/CE del Consiglio, del 19 aprile 1994, relativa alla concessione, da parte della Comunità, di abbuoni di interesse sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti alle piccole e medie imprese a titolo dello strumento di prestito temporaneo<sup>(3)</sup>, e la comunicazione della Commissione<sup>(4)</sup> relativa all'iniziativa comunitaria PMI nell'ambito dei fondi strutturali;

considerando, peraltro, che non si è ancora ottenuta una piena convergenza; che alcuni programmi fissano tuttora soglie molto diverse o trascurano certi criteri, ad esempio l'indipendenza;

considerando che è opportuno continuare e portare a termine tale processo di convergenza sulla base delle norme fissate nella disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato a favore delle PMI, e che la Commissione dovrebbe applicare, in tutte le politiche da essa gestite, gli stessi criteri e le stesse soglie che essa chiede agli Stati membri di rispettare;

considerando che in un mercato unico senza frontiere interne le imprese devono essere oggetto di un trattamento basato su di un nocciolo di regole comuni, in particolare per il sostegno dei pubblici poteri, nazionale o comunitario;

considerando che un tale approccio è tanto più necessario tenuto conto delle numerose interazioni tra le misure di sostegno nazionali e comunitarie a favore delle PMI, ad esempio in materia di fondi strutturali e di ricerca; che occorre evitare che la Comunità concentri le sue iniziative su una certa categoria di PMI e gli Stati membri su un'altra;

considerando che l'osservanza da parte della Commissione, degli Stati membri, della BEI e dell'FEI, della stessa definizione potenzierebbe la coerenza e l'efficacia delle politiche mirate alle PMI e limiterebbe, di conseguenza, il rischio di distorsioni della concorrenza; che, inoltre, molti programmi destinati alle PMI sono cofinanziati dagli Stati membri e dalla Comunità e, in taluni casi dalla BEI e dall'FEI;

considerando che, prima di proporre le soglie per la definizione delle PMI, occorre rilevare che tale iniziativa

di razionalizzazione e di determinazione di una norma di riferimento non implica che le imprese che superano tali soglie non meritano l'attenzione della Comunità o dei poteri pubblici; che sarebbe peraltro più opportuno risolvere tale problema attraverso misure specifiche nell'ambito dei relativi programmi, in particolare i programmi di cooperazione internazionale, piuttosto che adottare o conservare una definizione diversa di PMI;

considerando che il criterio del numero di persone occupate è indubbiamente uno dei più significativi e va considerato come imperativo, ma che l'introduzione di un criterio finanziario è un complemento necessario per valutare la vera importanza e il rendimento di un'impresa, nonché la sua posizione nei confronti della concorrenza;

considerando, peraltro, che non sarebbe opportuno adottare come unico criterio finanziario il fatturato, in quanto le imprese nel settore del commercio e della distribuzione fanno registrare, a motivo della loro natura, fatturati più elevati di quelli del settore manifatturiero e che, quindi, il criterio del fatturato andrebbe abbinato a quello del totale di bilancio, che rispecchia la ricchezza generale di un'impresa, con la possibilità di superamento di uno dei due criteri finanziari;

considerando che l'indipendenza è anch'essa un criterio fondamentale, in quanto una PMI appartenente ad un grande gruppo dispone di mezzi e di sostegno inesistenti per le imprese concorrenti di dimensioni equivalenti; che occorre inoltre eliminare le strutture giuridiche composte di PMI che formano un gruppo la cui potenza economica supera in realtà quella di una PMI;

considerando che, quanto al criterio d'indipendenza, gli Stati membri, la BEI e l'FEI dovrebbero vigilare affinché la definizione non sia aggirata dalle imprese che, pur rispondendo formalmente a tale criterio, sono di fatto controllate da una sola grande impresa oppure, congiuntamente, da più grandi imprese;

considerando che le partecipazioni detenute dalle società di investimenti pubblici o da imprese di capitali di rischio in genere non fanno perdere ad un'impresa le caratteristiche di PMI e che possono quindi essere considerate trascurabili; che ciò si applica parimenti alle partecipazioni detenute da investitori istituzionali che in genere mantengono rapporti d'indipendenza nei confronti dell'impresa in cui hanno investito;

considerando che occorre trovare una soluzione al problema delle imprese che, pur essendo PMI, rivestono la forma di società per azioni le quali, a motivo della dispersione del loro capitale e dell'anonimato dei loro

(1) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

(2) GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 33.

(3) GU n. L 107 del 28. 4. 1994 pag. 57. Cfr. relazione della Commissione in merito [COM(94) 434 def. del 19. 10. 1994].

(4) GU n. C 180 dell'1. 7. 1994, pag. 10.

azionisti, non sono in grado di conoscere con precisione la composizione dell'azionariato né se possiedono o meno il requisito dell'indipendenza;

considerando, quindi, che è opportuno fissare soglie piuttosto rigorose per definire le PMI, affinché le misure ad esse destinate avvantaggino effettivamente le imprese che subiscono lo svantaggio della loro dimensione;

considerando che la soglia di 500 dipendenti non è veramente selettiva, in quanto comprende la quasi totalità delle imprese (99,9 % dei 14 milioni di imprese) e quasi i 3/4 dell'economia europea in termini di occupazione e di fatturato; che, inoltre, un'impresa con 500 dipendenti dispone di risorse umane, finanziarie e tecniche che esulano ampiamente dall'ambito della media impresa, cioè identità tra proprietà e direzione, carattere spesso familiare e assenza di posizione dominante nel mercato;

considerando che le imprese con 250-500 dipendenti non soltanto detengono spesso posizioni molto forti sui rispettivi mercati, ma possiedono, inoltre, strutture molto solide di gestione in materia di produzione, vendite, commercializzazione, ricerca e gestione del personale, che le distinguono nettamente dalle medie imprese che non superino i 250 dipendenti; che esattamente in quest'ultimo gruppo simili strutture sono molto più fragili; che la soglia di 250 dipendenti rispecchia quindi in modo più significativo la realtà di una PMI;

considerando che la soglia di 250 dipendenti è già la più diffusa tra le definizioni utilizzate a livello comunitario ed è stata ripresa nella legislazione di molti Stati membri dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI; che la BEI ha altresì deciso di utilizzare questa definizione per una quota rilevante dei prestiti accordati nell'ambito dello «strumento PMI», previsto dalla decisione 94/217/CE;

considerando che, secondo studi di Eurostat, il fatturato di un'impresa con 250 dipendenti non supera in media i 40 milioni di ECU (1994); che appare quindi ragionevole applicare una soglia di 40 milioni di ECU per il fatturato; che secondo recenti calcoli il rapporto medio tra il fatturato e il totale di bilancio è di 1,5 nel caso delle PMI e delle piccole imprese <sup>(1)</sup> e, di conseguenza, la soglia per il totale di bilancio andrebbe fissata a 27 milioni di ECU;

considerando peraltro che, all'interno delle PMI, occorre operare una distinzione tra le medie imprese, le piccole imprese e le microimprese; che queste ultime non andrebbero assimilate alle imprese artigianali, che continueranno

ad essere definite a livello nazionale a motivo delle loro caratteristiche specifiche;

considerando che con lo stesso metodo vanno fissate le soglie per le piccole imprese, cioè una soglia di 7 milioni di ECU per il fatturato e una soglia di 5 milioni di ECU per il totale di bilancio;

considerando che le soglie prescelte non rispecchiano necessariamente le PMI o le piccole imprese medie, ma rappresentano massimali destinati a consentire a tutte le imprese che presentino le caratteristiche di una PMI o di una piccola impresa di essere incluse nell'una o nell'altra categoria;

considerando che le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio fissate per definire le PMI andrebbero rivedute, ove necessario, per tener conto dei mutamenti economici, come ad esempio i livelli di prezzo e gli aumenti di produttività delle imprese;

considerando che la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI sarà modificata sostituendo le definizioni attualmente utilizzate con un riferimento alla presente raccomandazione;

considerando che occorre inoltre prevedere, in occasione della prossima modificazione della direttiva 78/660/CEE, che consente agli Stati membri di esonerare le PMI da taluni obblighi relativi alla pubblicazione dei conti, la Commissione proporrà che la definizione attuale sia sostituita da un riferimento alla presente raccomandazione;

considerando, inoltre, che nei bilanci delle iniziative rivolte alle PMI, la Commissione, gli Stati membri, la BEI e l'FEI dovrebbero menzionare in modo preciso quali sono le imprese destinatarie, distinguendo tra varie categorie di PMI in base alla dimensione; che una migliore conoscenza dei destinatari rende possibile un migliore adeguamento e un migliore orientamento delle misure proposte per le PMI, con conseguente maggiore efficacia;

considerando che, dovendo salvaguardare un certo grado di flessibilità gli Stati membri, la BEI e l'FEI possono fissare soglie più basse di quelle comunitarie qualora volessero orientare una delle loro iniziative verso una categoria precisa di PMI, visto che tali soglie rappresentano unicamente un massimale;

considerando che è altresì possibile agli Stati membri, alla BEI e all'FEI, per ragioni di semplificazione amministrativa, assumere unicamente un criterio, in particolare quello del numero di dipendenti, per l'attuazione di alcune loro politiche, ad eccezione dei campi contemplati dalle varie discipline in materia di aiuti di Stato che richiedono anche l'osservanza dei criteri finanziari;

<sup>(1)</sup> Fonte: base dati «BACH» (Banca di dati armonizzati sulla contabilità aziendale).

considerando che la presente raccomandazione riguarda unicamente la definizione delle PMI utilizzata nelle politiche comunitarie applicate all'interno della Comunità e dello Spazio economico europeo;

FORMULA LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

#### *Articolo 1*

Gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti sono invitati:

- a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 1 dell'allegato per tutti i loro programmi destinati alle «PMI», alle «medie imprese», alle «piccole imprese» o alle «microimprese»;
- a conformarsi ai massimali fissati per il fatturato e per il totale di bilancio, in caso di modificazione da parte della Commissione, in conformità dell'articolo 2 dell'allegato;
- a prendere le misure necessarie al fine di utilizzare le classi di dimensioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 dell'allegato, specialmente in sede di bilancio della loro utilizzazione degli strumenti finanziari comunitari.

#### *Articolo 2*

Le soglie di cui all'articolo 1 dell'allegato costituiscono dei massimali. Gli Stati membri, la Banca europea per gli

investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti possono fissare, in certi casi, soglie inferiori. Nell'attuazione di alcune delle loro politiche, essi possono inoltre applicare unicamente il criterio del numero di dipendenti, ad eccezione dei settori contemplati dalle varie discipline in materia di aiuti di Stato.

#### *Articolo 3*

Per consentire alla Commissione di valutare i progressi compiuti, gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti sono invitati a comunicare alla Commissione, prima del 31 dicembre 1997, le misure da essi adottate per conformarsi alla presente raccomandazione.

#### *Articolo 4*

La presente raccomandazione riguarda la definizione delle PMI utilizzata nelle politiche comunitarie applicate all'interno della Comunità e dello Spazio economico europeo, e ne sono destinatari gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1996.

*Per la Commissione*

Christos PAPOUTSIS

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## DEFINIZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE

## Articolo 1

1. Le piccole e medie imprese, in appresso denominate «PMI», sono definite come imprese:

- aventi meno di 250 dipendenti, e
- aventi:
  - o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, o
  - un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU,
- e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.

2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la «piccola impresa» è definita come un'impresa:

- avente meno di 50 dipendenti, e
- avente:
  - o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, o
  - un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU,
- e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.

3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per 25 % o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;
- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 % o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25 % o più del capitale o dei diritti di voto.

5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.

6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di «PMI», «media impresa», «piccola impresa» o «microimpresa» soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.

8. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di recente costituzione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette a una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.

## Articolo 2

La Commissione modifica i massimali fissati per il fatturato e il totale di bilancio ove necessario e, di norma, ogni quattro anni a partire dall'adozione della presente raccomandazione, per tener conto dell'andamento dell'economia nella Comunità.

## Articolo 3

1. La Commissione si impegna a prendere le misure necessarie affinché la definizione delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 1, si applichi a tutti i programmi da essa gestiti, in cui siano menzionati i termini «PMI», «media impresa», «piccola impresa» o «microimpresa».

2. La Commissione si impegna a prendere le misure necessarie per adeguare le statistiche da essa elaborate secondo le seguenti classi di dimensione:

- 0 dipendenti,
- 1 a 9 dipendenti,
- 10 a 49 dipendenti,
- 50 a 249 dipendenti,
- 250 a 499 dipendenti,
- 500 dipendenti ed oltre.

3. Gli attuali programmi comunitari che definiscono le PMI con criteri diversi da quelli menzionati all'articolo 1, continueranno,

a titolo transitorio, a produrre effetti e ad essere applicati alle imprese che, all'atto della loro adozione, erano considerate PMI. Le modificazioni della definizione di PMI nell'ambito di tali programmi potranno essere apportate soltanto adottando la definizione contenuta nella presente raccomandazione, sostituendo la definizione divergente con un riferimento a detta raccomandazione. Il periodo transitorio dovrebbe di massima scadere il 31 dicembre 1997. Peraltro, gli obblighi assunti dalla Commissione sulla base di tali programmi resteranno immutati.

4. Quando verrà modificata la direttiva 78/660/CEE, la Commissione proporrà che la vigente definizione delle PMI venga sostituita da un riferimento alla definizione contenuta nella presente raccomandazione.

5. Qualsiasi disposizione adottata dalla Commissione, in cui si faccia menzione dei termini «PMI», «media impresa», «piccola impresa» o «microimpresa» o di altri termini analoghi, farà riferimento alla definizione contenuta nella presente raccomandazione.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 1996

relativa all'immissione sul mercato di semi di soia (*Glycine max* L.) geneticamente modificati aventi una maggiore tolleranza all'erbicida glifosato, in forza della direttiva 90/220/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/281/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'immissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati<sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 94/15/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che, in conformità degli articoli da 10 a 18 della direttiva 90/220/CEE, esiste una procedura comunitaria secondo la quale l'autorità competente in ciascuno Stato membro può dare il proprio consenso all'immissione sul mercato di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati;

considerando che una notificazione riguardante l'immissione sul mercato di un tale prodotto è stata sottoposta all'autorità competente del Regno Unito;

considerando che detta autorità ha successivamente trasmesso il relativo fascicolo alla Commissione esprimendo parere favorevole;

considerando che le autorità competenti di altri Stati membri hanno sollevato obiezioni in merito;

considerando che, pertanto, in forza dell'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 90/220/CEE, la Commissione prende una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 21 della stessa direttiva 90/220/CEE;

considerando che il prodotto è stato notificato per l'introduzione sul mercato ai fini della manipolazione nell'ambiente durante l'importazione e prima e durante la conservazione e la trasformazione in frazioni di semi di soia non vitali, e non per la semina;

considerando che, avendo esaminato ciascuna delle obiezioni sollevate alla luce della direttiva 90/220/CEE e le informazioni contenute nella pratica, la Commissione ha raggiunto le seguenti conclusioni:

- non vi è motivo di ritenere che si verifichino effetti negativi sulla salute dell'uomo e sull'ambiente dovuti all'introduzione nei semi di soia dei geni codificati per la tolleranza al glifosato e al peptide di transito dei cloroplasti;
- non vi sono ragioni di sicurezza che giustifichino la separazione del prodotto dagli altri semi di soia;
- non vi sono ragioni di sicurezza che richiedano l'indicazione, nell'etichettatura, che il prodotto è stato ottenuto con le tecniche di modificazione genetica;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 6 e l'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 90/220/CEE prevedono clausole supplementari di salvaguardia qualora si rendano disponibili nuove informazioni sui rischi del prodotto;

considerando che la presente decisione non esclude l'applicazione, nel rispetto della normativa comunitaria, di disposizioni nazionali in materia di sicurezza dell'alimentazione umana od animale, purché non riguardino specificamente la modificazione genetica del prodotto o dei suoi componenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 90/220/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Salvo il disposto di altre norme comunitarie e nel rispetto dei paragrafi 2 e 3, le autorità competenti del Regno Unito consentono, in forza dell'articolo 13 della direttiva 90/220/CEE, l'immissione sul mercato del seguente prodotto, notificato dalla Monsanto Europa (Rif. C/UK/94/M3/1).

<sup>(1)</sup> GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU n. L 103 del 22. 4. 1994, pag. 20.

Il prodotto consiste di semi di soia derivati da un ceppo (40-3-2) di soia (*Glycine max* L cv A 5403) in cui sono state inserite le seguenti sequenze:

— un'unica copia del gene codificante per la tolleranza al glifosato CP4, 5 enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasi (CP4 EPSPS) derivante dal ceppo CP4 di *Agrobacterium* sp., e la sequenza codificante per il peptide di transito dei cloroplasti (CTP) derivante dalla *Petunia* hybrida con il promotore P-E35S del virus mosaico del cavolfiore e la sequenza terminale della nopalina sintasi dell'*Agrobacterium tumefaciens*.

2. Il consenso riguarda la progenie derivante da incroci del prodotto con qualsiasi specie di soia coltivata tradizionalmente.

3. Il consenso riguarda i seguenti usi del prodotto: manipolazione nell'ambiente nel corso dell'importazione, nonché prima e durante l'immagazzinamento e la trasformazione in prodotti non vitali.

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1996.

*Per la Commissione*

Ritt BJERREGAARD

*Membro della Commissione*

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 aprile 1996**  
**che riorganizza il Centro comune di ricerca (CCR)**  
 (96/282/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

*Articolo 2*

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 8 e l'articolo 131, secondo comma,

vista l'opinione del consiglio d'amministrazione del Centro comune di ricerca (CCR),

considerando che, con decisione 85/593/Euratom della Commissione, del 20 novembre 1985, che riorganizza il Centro comune di ricerca <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 94/809/Euratom <sup>(2)</sup>, il Centro comune di ricerca è stato dotato di una struttura adeguata ai compiti ad esso attribuiti;

considerando che è opportuno modificare tale struttura ogniqualvolta la Commissione lo ritenga necessario, al fine di garantire la massima efficacia delle attività del CCR e la piena conformità di queste ultime rispetto alle priorità della Commissione;

considerando che il 16 gennaio 1996 la Commissione ha deciso che il CCR divenga una direzione generale autonoma della Commissione, al fine di conferire ad esso l'autonomia di gestione necessaria per poter svolgere adeguatamente i suoi compiti;

considerando quindi che è opportuno sostituire la decisione 85/593/Euratom e successive modificazioni con la presente decisione,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il Centro comune di ricerca, in seguito denominato «CCR», è composto dagli istituti costituiti dalla Commissione per garantire l'esecuzione dei programmi comunitari di ricerca e degli altri compiti ad esso attribuiti dalla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1985, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 64.

Gli organi del CCR sono:

- il direttore generale;
- il consiglio di amministrazione;
- il comitato scientifico.

*Articolo 3*

Il CCR è posto sotto l'autorità di un direttore generale, nominato dalla Commissione. Il direttore generale ed una parte dei servizi che dipendono direttamente da lui hanno la loro sede di servizio a Bruxelles.

Il direttore generale adotta tutti i provvedimenti necessari al buon funzionamento del CCR, conformemente ai regolamenti in vigore e alle deleghe conferitegli.

Alle condizioni qui di seguito definite, il direttore generale:

- prepara i progetti dei programmi relativi ai settori di attività del CCR, nonché gli elementi finanziari corrispondenti da presentare alla Commissione;
- stabilisce la strategia del CCR in particolare per quanto riguarda le attività di natura concorrenziale e prende le misure appropriate al fine di assicurare la loro esecuzione;
- negozia e conclude contratti con terzi;
- cura l'esecuzione dei programmi e la gestione finanziaria;
- stabilisce l'organizzazione interna del CCR, tenendo conto in particolare delle esigenze del bilancio;
- esercita, nell'ambito delle deleghe conferitegli, i poteri attribuiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e quelli attribuiti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione in base al regime applicabile agli altri agenti.

*Articolo 4*

1. È istituito un consiglio di amministrazione del CCR, composto dai seguenti membri:

- a) un rappresentante ad alto livello di ogni Stato membro, nominato dalla Commissione in base alla designazione delle autorità dello Stato stesso;
- b) un presidente eletto dai rappresentanti degli Stati membri di cui alla lettera a).

Tutti i membri sono nominati per un periodo di tre anni ed il loro mandato è rinnovabile.

2. Il consiglio di amministrazione ha il compito di assistere il direttore generale e di formulare pareri indirizzati alla Commissione su questioni relative:

- al ruolo del CCR nell'ambito della strategia comunitaria di ricerca e sviluppo tecnologico;
- alla gestione scientifica, tecnica e finanziaria del CCR e all'esecuzione dei compiti ad esso affidati.

Il direttore generale richiede il parere del consiglio di amministrazione sulle proprie proposte, prima della loro esecuzione, relativamente alle materie che gli sono state delegate dalla Commissione e conformemente al complesso delle materie che riguardano più specificamente il consiglio di amministrazione.

Il parere preventivo del consiglio di amministrazione è necessario per qualsiasi questione sottoposta a decisione della Commissione.

Il consiglio di amministrazione si occupa più specificamente di quanto segue:

- i) esame delle proposte di programmi specifici affidati al CCR, nonché delle proposte di altri nuovi compiti da affidare al CCR;
- ii) elaborazione della pianificazione strategica pluriennale riguardante tutte le attività del CCR ed ogni anno, entro il 31 dicembre, della pianificazione delle attività annuali corrispondenti, indicando gli obiettivi di ciascun programma di lavoro per l'anno successivo e allegando una descrizione sommaria del programma con le date principali, i riferimenti scientifici e la stima delle spese;
- iii) verifica dei programmi specifici di RST del CCR:
  - relativamente alla loro esecuzione, controllando in particolare che essi rispondano alle esigenze della Comunità;

— relativamente alla coerenza della loro evoluzione con i programmi specifici di azioni indirette previsti dai programmi quadro; a tale scopo, il consiglio di amministrazione organizza consultazioni annuali con i comitati di programma interessati;

— loro eventuali adeguamenti;

- iv) cura dei rapporti con altri servizi della Commissione e con terzi, in base al principio cliente/contraente;
- v) strategia relativa alle attività concorrenziali del CCR e della loro verifica;
- vi) elaborazione di proposte per il bilancio annuale del CCR e controllo della sua esecuzione;
- vii) — organizzazione del CCR;
  - gestione finanziaria del CCR;
  - investimenti maggiori;
  - esecuzione delle attività di ricerca del CCR;
  - valutazione di queste ultime da parte di «gruppi di visitatori» costituiti da esperti indipendenti, e verifica delle loro raccomandazioni;
- viii) definizione della politica del personale, in particolare:
  - formulazione di proposte riguardanti la politica del personale del CCR;
  - esame degli aspetti connessi alla mobilità del personale e organizzazione degli scambi di personale scientifico e tecnico con organismi pubblici e privati degli Stati membri;
- ix) nomina, proroga o cessazione di funzioni del personale ad alto livello del CCR.

3. Il consiglio di amministrazione formula pareri in base alla maggioranza richiesta dall'articolo 118, paragrafo 2 del trattato CEEA, con la ponderazione attribuita ai voti da tale disposizione. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione attribuisce la massima importanza ai pareri formulati dal consiglio di amministrazione. Qualora il parere del consiglio di amministrazione non sia conforme alla proposta del direttore generale, la questione è deferita alla Commissione, che decide in merito. Il consiglio di amministrazione è informato della decisione. Qualora la decisione non sia conforme al parere del consiglio di amministrazione, il consiglio è informato senza indugio e viene messo al corrente dei motivi della decisione.

Qualora la Commissione non accolga un parere formulato dal consiglio di amministrazione su una questione

che richieda una decisione della Commissione, l'attuazione delle misure relative è rinviata di un mese, durante il quale la questione deve essere nuovamente sottoposta all'esame del consiglio di amministrazione, che formula un secondo parere. Immediatamente dopo aver ricevuto tale parere o allo scadere del mese, la Commissione prende una decisione definitiva e ne informa il consiglio di amministrazione. La Commissione, qualora non possa accogliere il parere del consiglio di amministrazione, informa immediatamente il Consiglio della propria decisione, spiegandone i motivi. La Commissione tiene il consiglio di amministrazione al corrente delle proprie decisioni riguardanti il CCR, relative alle questioni sulle quali il consiglio di amministrazione ha formulato un parere.

Tramite la Commissione, il consiglio di amministrazione può formulare d'ufficio pareri al Consiglio e al Parlamento europeo su tutte le questioni di competenza del CCR.

4. Il consiglio di amministrazione presenta le proprie osservazioni sulla relazione annuale di gestione redatta dal direttore generale. Tali osservazioni sono trasmesse al Consiglio e al Parlamento europeo insieme alla relazione annuale di gestione approvata dalla Commissione.

Il consiglio di amministrazione assiste il direttore generale nell'organizzare la valutazione dei compiti svolti dal CCR, sia per quanto riguarda i risultati scientifici e tecnici, che per quanto riguarda la gestione amministrativa e finanziaria del Centro, nonché nella scelta degli esperti indipendenti che partecipano a tale valutazione. Il consiglio di amministrazione formula le proprie osservazioni sui risultati di queste valutazioni.

5. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il proprio regolamento interno, compresa l'organizzazione delle sue attività.

Il CCR espleta le funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione e mette a sua disposizione tutte le informazioni necessarie.

#### Articolo 5

È istituito presso il direttore generale un comitato scientifico del CCR.

Il comitato scientifico del CCR è composto per metà da membri designati dal direttore generale tra i principali responsabili di unità o di progetti ed il personale scienti-

fico ad alto livello, e per metà da rappresentanti del personale scientifico e tecnico eletti dal personale stesso.

Il direttore generale consulta regolarmente il comitato scientifico su qualsiasi questione di carattere scientifico e tecnico connessa alle attività del CCR. Al riguardo, il comitato partecipa in particolare all'elaborazione dei progetti di programmi.

#### Articolo 6

1. Tenuto conto della politica generale adottata dal Consiglio e dal Parlamento europeo ed in base agli orientamenti generali delineati dalla Commissione, il direttore generale stabilisce i progetti di programmi relativi ai settori di attività del CCR.

2. Il consiglio di amministrazione è consultato sui progetti di programmi.

3. La Commissione, alla quale vengono presentati i progetti di programmi, procede all'esame degli stessi sotto il profilo delle politiche generali della Comunità e tenendo conto della situazione del bilancio. Essa adotta le proposte alle condizioni stabilite dal trattato e le presenta al Consiglio.

#### Articolo 7

1. Il direttore generale del CCR è responsabile della buona esecuzione dei programmi affidati al CCR. Con le sue decisioni, egli orienta le attività degli istituti e dei servizi, in particolare relativamente alle scelte da adottarsi per il conseguimento degli obiettivi dei programmi.

2. Il direttore generale fornisce alla Commissione tutti gli elementi necessari per consentirle di redigere le relazioni previste dall'articolo 11 del trattato Euratom.

3. Sia nella fase di elaborazione che in quella di esecuzione dei programmi, il direttore generale si adopera, se necessario, affinché siano prese tutte le disposizioni atte a garantire la coesione e l'articolazione razionale tra programmi successivi, tenendo conto in particolare dell'infrastruttura scientifica ed industriale del CCR. Segnatamente, il direttore generale predispone un riesame dei programmi, che ha luogo ogni due anni.

#### Articolo 8

1. Il direttore generale stabilisce ogni anno gli elementi finanziari necessari all'esecuzione dei programmi, per con-

sentire l'elaborazione della corrispondente parte del progetto preliminare di bilancio delle Comunità. Questi elementi riguardano in particolare le previsioni delle entrate e delle spese relative allo svolgimento delle attività concorrenziali da parte del CCR.

Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano, *mutatis mutandis*, per la fissazione del progetto preliminare di bilancio concernente le attività di ricerca.

2. Il direttore generale autorizza le spese del CCR; firma le autorizzazioni di pagamento e i documenti relativi alle entrate; conclude i contratti, aggiudica gli appalti ed autorizza gli storni di stanziamenti.

3. Alla fine dell'esercizio, il direttore generale trasmette alla Commissione la situazione delle entrate e delle spese dell'ultimo esercizio.

4. La Commissione nomina la persona incaricata del controllo degli impegni, dell'autorizzazione delle spese e del controllo delle entrate.

5. La Commissione nomina il contabile incaricato del pagamento delle spese e dell'incasso delle entrate, nonché della gestione dei fondi e dei valori, della cui conservazione egli è responsabile.

#### Articolo 9

1. Il direttore generale esercita sul personale del Centro i poteri delegati all'autorità investita del potere di nomina, nell'ambito delle deleghe conferitegli.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i funzionari e gli agenti di grado A1 e A2, i poteri previsti dagli articoli 29, 49, 50 e 51 e dal capitolo VI dello statuto sono esercitati dalla Commissione, su proposta del direttore generale.

3. Il direttore generale adotta, in nome della Commissione, ogni misura necessaria a garantire la sicurezza delle persone e degli impianti posti sotto la sua responsabilità.

#### Articolo 10

Il direttore generale del CCR può delegare i poteri conferitigli al direttore generale aggiunto ed ai direttori.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1996.

*Per la Commissione*

Edith CRESSON

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1996

che approva il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky in Lussemburgo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/283/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Lussemburgo è approvato per un nuovo periodo di tre anni.

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 95/25/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,*Articolo 2*

Entro il 15 aprile 1996, il Lussemburgo adotta le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1.

considerando che, nel febbraio 1993, il Lussemburgo ha avviato un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky; che tale programma è stato approvato con decisione 93/200/CEE della Commissione <sup>(3)</sup> per un periodo di tre anni che si è concluso il 14 marzo 1996;*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 15 aprile 1996.

considerando che il programma è ancora in corso d'attuazione; che esso dovrebbe permettere in futuro di eradicare la malattia di Aujeszky dal Lussemburgo;

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.<sup>(2)</sup> GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU n. L 87 del 7. 4. 1993, pag. 14.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1996

che stabilisce l'elenco delle misure alle quali non si applica il regolamento (CEE)  
n. 4045/89 del Consiglio

(96/284/CE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia <sup>(1)</sup>, sezione «garanzia», e che abroga la direttiva 77/435/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

Il regime di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio non si applica alle misure elencate nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

considerando che l'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4045/89 prevede esplicitamente che venga redatto un elenco delle misure alle quali non si applica il regolamento; che è opportuno includere in tale elenco quelle misure che, per la loro natura, non si prestano ad una verifica a posteriori effettuata mediante il controllo dei documenti commerciali;

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1996.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del Fondo,

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 16.

## ALLEGATO

**MISURE ALLE QUALI NON SI APPLICA IL SISTEMA DEI CONTROLLI PREVISTI DAL  
REGOLAMENTO (CEE) N. 4045/89 DEL CONSIGLIO**

regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1):

le misure di cui all'articolo 4, a condizione che l'aiuto venga pagato al produttore

regolamento (CEE) n. 1096/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, che istituisce un regime comunitario d'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola (GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 1)

regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per la campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3)

regolamento (CEE) n. 1196/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mandarini (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 55)

regolamento (CEE) n. 1200/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 63)

regolamento (CEE) n. 1703/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, che istituisce un regime di ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per la campagna 1991/1992 e che prevede, per detta campagna, misure speciali nell'ambito del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione previsto nel regolamento (CEE) n. 797/85 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 1)

regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1);

per quanto riguarda i seguenti settori:

Titolo I — Ritiro dei seminativi dalla produzione

Titolo II — Estensivazione della produzione

Titolo VII — Aiuti nelle zone sensibili sotto il profilo della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché della conservazione dello spazio naturale e del paesaggio

Titolo VIII — Misure forestali nelle aziende agricole

regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85)

regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 91)

regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96)

regolamento (CEE) n. 2505/95 del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativo al risanamento della produzione comunitaria di pesche e pesche noci (GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 1)

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1996

che modifica la decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/285/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 96/103/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a),

considerando che la decisione 94/278/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 96/166/CE della Commissione <sup>(4)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE;

considerando che la decisione 95/338/CE della Commissione <sup>(5)</sup> ha modificato il capitolo 1 dell'allegato II della direttiva 92/118/CEE distinguendo gli elenchi dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano, rispettivamente, le importazioni di carni fresche di pollame e le importazioni di taluni prodotti a base di carne pollame;

considerando che è quindi opportuno modificare l'elenco attuale dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di uova e ovoprodotti che figura nella parte VIII dell'allegato della decisione 94/278/CE, allo scopo di uniformare l'elenco per gli ovoprodotti con quello per i prodotti a base di carne di pollame sottoposti a trattamento termico;

considerando che l'elenco dei paesi terzi che figura nella decisione 94/278/CE comprende anche l'elenco dei paesi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di alimenti per animali familiari contenenti materiali a basso rischio ai sensi della direttiva 90/667/CEE del Consiglio <sup>(6)</sup>;

considerando che, in seguito alla richiesta delle autorità dello Sri Lanka, la Commissione ha effettuato una missione per accertare le condizioni zoonitarie nella Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka; che la missione ha dimostrato che lo Sri Lanka è in grado di soddisfare i requisiti sanitari per alcuni tipi di alimenti per animali familiari; che è quindi opportuno includere lo Sri Lanka nell'elenco dei paesi terzi da cui si autorizza l'importazione nella Comunità europea di taluni alimenti per animali familiari;

<sup>(1)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 24 del 31. 1. 1996, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 44.

<sup>(4)</sup> GU n. L 39 del 17. 2. 1996, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU n. L 200 del 24. 8. 1995, pag. 35.

<sup>(6)</sup> GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

considerando che è opportuno, in risposta ad una richiesta inoltrata dalle autorità indiane, aggiungere l'India all'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di lumache;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'allegato della decisione 94/278/CE è modificato come segue:

1) Il testo della parte VIII è sostituito dal testo seguente:

#### **«PARTE VIII**

**Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di uova e di ovoprodotti destinati al consumo umano**

A. *Uova:*

Tutti i paesi terzi elencati nella decisione 94/85/CE della Commissione.

B. *Ovoprodotti:*

Tutti i paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE.»

2) Nella parte X dell'allegato è aggiunto il seguente testo:

«, e i paesi seguenti:

(LK) Sri Lanka(\*).

(\*) solamente prodotti commestibili non conciati per animali familiari elaborati con pelli di ungulati (ossi masticabili per cani).»

3) Nella parte XI è inserita, secondo l'ordine alfabetico del codice ISO, la linea seguente:

«(IN) India».

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---